



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

Dipartimento risorse umane

DR n. 550

IL RETTORE

- Considerata la positiva esperienza, maturata in sede di rinnovo del vigente CCI e della sua applicazione, di condurre nell'ambito di tavoli tecnici il confronto tra dirigenza e Rappresentanze Sindacali preliminarmente alla riunione del tavolo negoziale
- Considerato, inoltre, che i "tavoli tecnici", la cui composizione più snella e meno burocratica consente un'efficiente gestione della discussione tra le Parti, hanno di fatto reso inutile la convocazione della CRS di cui all'art. 10 del CCI
- Visto l'accordo tra la Parte Pubblica e la Parte Sindacale in data 8 marzo 2010.

DECRETA

Articolo 1.

A far data dalla data dell'accordo citato in premessa, è istituita la "Commissione tecnica bilaterale per l'interpretazione e l'applicazione del CCI nonché per l'elaborazione di proposte per l'adeguamento dello stesso".

Articolo 2.

La Commissione è composta:

- per l'Amministrazione dal Dirigente del Dipartimento gestione e sviluppo risorse umane;
- per le Rappresentanze Sindacali: dal Coordinamento RSU e da un componente delle strutture territoriali di ciascuna delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL per il quadriennio giuridico.

Articolo 3.

Alle riunioni possono partecipare esperti dell'Amministrazione in numero massimo pari a quello dei Rappresentanti Sindacali.

L'Amministrazione e le Rappresentanze Sindacali di cui al comma precedente possono nominare, senza formalità, membri supplenti per le singole riunioni.

Alle riunioni può partecipare una/un rappresentante del Comitato per le Pari Opportunità (CPO).

Articolo 4.

La Commissione si riunisce in orario di servizio per non più di due volte al mese e per una durata massima complessiva di 63 ore annue. Un eventuale prolungamento delle riunioni oltre tale limite dovrà svolgersi al di fuori dell'orario di servizio.

Articolo 5.

In casi eccezionali, tale prolungamento può svolgersi in orario di servizio. I rappresentanti sindacali utilizzano a tal fine i permessi sindacali, ovvero il recupero del tempo sottratto al servizio.

Articolo 6.

Delle riunioni della Commissione viene redatto apposito verbale dal quale risultano con chiarezza i punti su cui si è manifestato il consenso delle parti, i componenti dissenzienti, i punti ancora da chiarire.

Articolo 7.

Le intese raggiunte in sede tecnica sono portate in sede di contrattazione integrativa e, ove approvate dal tavolo negoziale, ratificate.

Articolo 8.

Ai sensi del XLVIII Protocollo d'Intesa del 2007 e dei successivi accordi, la partecipazione alla Commissione in qualità di componente per la Parte Sindacale non costituisce titolo per l'attribuzione di compensi collegati al trattamento accessorio.

Genova, 11 giugno 2010

